

STATUTO

LA CASA DEI NONNI SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SIRACUSA SR VIA SEBASTIANO
AGATI 12

Numero REA: SR - 154664

Codice fiscale: 01875110890

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-11-2015 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" col n. 12.900 di Rep. e n. 9.661 di Racc.	
	STATUTO SOCIALE	
	Art. 1) - E' costituita, con sede in Siracusa (SR), una	
	società cooperativa a mutualità prevalente denominata "LA	
	CASA DEI NONNI SOCIETA' COOPERATIVA".	
	La società cooperativa potrà istituire e sopprimere con	
	decisione dell'Organo Amministrativo, sedi secondarie,	
	succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	La società cooperativa si iscrive nell'apposito albo previsto	
	dall'art. 2512, ultimo comma del codice civile e ad essa si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a	
	responsabilità limitata.	
	Art. 2) - La società cooperativa ha durata fino al trentuno	
	dicembre duemilacinquanta e potrà essere prorogata a norma di	
	legge.	
	Art. 3) - La società cooperativa è retta e disciplinata	
	secondo il principio della mutualità senza fini di	
	speculazione privata e si propone di agevolare l'inserimento	
	dei propri soci nel mondo del lavoro, proponendosi quale	
	forza operativa per assicurare in prospettiva posti di lavoro	
	stabili e combattere la disoccupazione. A tal fine, mediante	
	l'organizzazione del lavoro dei soci, si propone le seguenti	
	attività:	
	- assistenza domiciliare agli anziani;	
	- istituzione e gestione di:	

	a) scuole materne ed asilo nido, nonché dei servizi ausiliari	
	di collegamento;	
	b) asili nido privati;	
	c) attività ludico-didattica;	
	d) creazione e gestione di impianti polivalenti per la	
	cultura, lo svago, lo sport, l'arte finalizzati all'armonico	
	sviluppo psico-fisico di bambini e giovani;	
	e) strutture sociali, scolastiche e parascolastiche;	
	f) assistenza e cura a bambini, volta all'integrazione nella	
	vita sociale;	
	g) case di riposo per anziani e di accoglienza per gestanti,	
	ragazze madri e donne in difficoltà;	
	h) comunità alloggio per disabili fisici o psichici;	
	i) istituti educativi assistenziali in favore di minori;	
	j) case di riposo, case protette e comunità alloggio per	
	anziani;	
	k) comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimenti	
	dell'autorità giudiziaria.	
	Nell'ambito dei superiori obiettivi la cooperativa, come	
	attività di supporto e di integrazione, potrà esercitare	
	anche attività turistiche - ricreative sia con strutture	
	immobili che con mezzi mobili organizzando gite, viaggi,	
	soggiorni e quant'altro inerente.	
	La società cooperativa per il raggiungimento dell'oggetto	
	sociale può:	

	- compiere tutte le operazioni finanziarie (in modo non	
	prevalente), mobiliari ed immobiliari che siano ritenute	
	dall'organico amministrativo necessarie, utili ed inerenti	
	allo scopo sociale idonei per il miglioramento di tutti i	
	servizi da essa prodotti;	
	- compiere tutte le operazioni tecniche inerenti agli scopi	
	di cui sopra, nonché la promozione di quelle iniziative che	
	portino all'ottenimento dei benefici e contributi nazionali,	
	regionali, comunitari e dei benefici fiscali relativi;	
	- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali,	
	finanziarie (in modo non prevalente), mobiliari ed	
	immobiliari ritenute necessarie, utili ed idonee al	
	conseguimento dei propri fini. Potrà altresì assumere	
	prestiti e mutui anche ipotecari per il finanziamento delle	
	attività sociali.	
	La società cooperativa per il raggiungimento dei suoi scopi,	
	potrà accedere alle agevolazioni legislative e creditizie	
	previste dallo Stato, dalla CEE, dalla Regione e da altri	
	Enti secondo le normative di legge vigenti e future e potrà	
	richiedere, tra l'altro, contributi in conto capitale,	
	crediti a lungo e medio termine, crediti di esercizio a	
	condizioni e tasso agevolati, contributi sugli interessi,	
	costituzioni di cauzione, rilascio di fidejussioni e garanzie	
	varie.	
	In ordine alle eventuali attività professionali, la società	

	cooperativa si avvarrà dell'opera dei singoli professionisti	
	che agiranno sotto la loro personale responsabilità.	
	Art. 4) - Il numero dei soci è non inferiore al minimo, nè	
	superiore al massimo, stabilito dalla legge. Possono essere	
	soci tutti coloro che siano in grado di operare nei succitati	
	settori di svolgimento delle attività sociali. Non possono in	
	ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese	
	identiche o affini con quella della cooperativa se in alcun	
	modo concorrenziali. E' consentita l'ammissione a soci di	
	elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente	
	necessario al buon funzionamento della società e nella misura	
	massima prevista dalla legge. Possono essere ammessi nuovi	
	soci cooperatori in una categoria speciale in ragione	
	dell'interesse alla loro formazione ovvero del loro	
	inserimento nell'impresa, detti soci non possono in ogni caso	
	superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori ed	
	al termine di un periodo comunque non superiore a cinque anni	
	il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli	
	altri soci cooperatori. Possono acquisire la qualifica di	
	soci anche i finanziatori laddove la cooperativa emetta	
	strumenti finanziari con diritto di voto. La società	
	cooperativa potrà emettere strumenti finanziari privi di	
	diritti di amministrazione solo ad investitori qualificati.	
	Resta fermo che i privilegi previsti, in favore di dette	
	categorie di possessori di strumenti finanziari, nella	

	ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si	
	estendono alle riserve indivisibili a norma di legge. Ai soci	
	finanziatori possessori di strumenti finanziari non può, in	
	ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti	
	spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati	
	in ciascuna assemblea generale. In ogni caso la remunerazione	
	degli strumenti finanziari eventualmente emessi ed offerti ai	
	soci cooperatori non potrà essere superiore a due punti	
	rispetto al limite massimo previsto per i dividendi ai sensi	
	della lett. b) dell'art. 2514 c.c.	
	Art. 5) - L'ammissione di un nuovo socio è fatta con	
	deliberazione degli amministratori su domanda	
	dell'interessato. Chi desidera diventare socio deve	
	presentare domanda all'organo amministrativo specificando:	
	a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio,	
	cittadinanza;	
	b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti	
	dall'articolo precedente;	
	c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci. Il nuovo ammesso deve versare, oltre	
	l'importo della quota sociale sottoscritta, il sopraprezzo	
	eventualmente determinato dall'assemblea in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.	

	L'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di	
	ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha	
	proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del	
	diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la	
	quale delibera sulle domande non accolte, se non	
	appositamente convocata, in occasione della sua prossima	
	convocazione. Gli amministratori nella relazione al bilancio	
	illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con	
	riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	Art. 6) - Le quote dei soci cooperatori non possono essere	
	cedute con effetto verso la società, se la cessione non è	
	autorizzata dagli amministratori.	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a	
	pegno od a vincoli volontari.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata	
	indicando il nominativo dell'aspirante all'acquisto. Il	
	provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere	
	comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di	
	trasferire la propria partecipazione e la società deve	
	iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i	
	requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che	

	nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro	
	il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale. Le	
	quote sociali di valore nominale superiore al massimo	
	previsto per patti statutari non possono essere divise per	
	atto tra vivi; pertanto un socio non può trasferire una parte	
	della propria quota di partecipazione, salvo autorizzazione	
	dell'organo amministrativo.	
	Art. 7) - Oltre che nei casi previsti dalla legge o dall'atto	
	costitutivo, può recedere il socio cooperatore:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	La comunicazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società. Gli amministratori devono	
	esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non	
	sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori	
	devono darne immediata comunicazione al socio, che entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	proporre opposizione innanzi il Tribunale. Gli effetti del	
	recesso sono regolati dal codice civile.	
	Art. 8) - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dagli	
	amministratori/o dall'assemblea, essere escluso il socio:	
	a) per mancato pagamento delle quote sottoscritte, previa	
	intimazione da parte degli amministratori;	

	b) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal	
	rapporto mutualistico;	
	c) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la	
	partecipazione alla società;	
	d) nei casi previsti dagli artt. 2286 c.c. e 2288, 1° comma,	
	c.c.;	
	e) che svolge attività in contrasto o concorrente con quella	
	della società cooperativa;	
	f) che non osserva le deliberazioni legalmente prese dagli	
	organi sociali competenti, ed in tal caso, previa intimazione	
	da parte degli amministratori;	
	g) la cui quota sia stata oggetto di tentativo di	
	pignoramento o altra azione esecutiva dei creditori	
	particolari del socio.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni	
	dalla comunicazione.	
	Art. 9) - In caso di decesso di un socio, gli eredi hanno	
	diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni	
	di legge.	
	Art. 10) - Il socio receduto od escluso e gli eredi o	
	legatari del socio defunto avranno diritto alla liquidazione	
	della quota sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si	
	sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio	

	ed in misura mai superiore all'importo effettivamente versato	
	e rivalutato. La liquidazione comprende anche il rimborso del	
	sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio	
	della Cooperativa. Il pagamento è effettuato entro	
	centottanta (180) giorni dall'approvazione del bilancio	
	stesso.	
	In ogni caso il socio uscente risponde verso la società per	
	il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal	
	giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della	
	quota si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento	
	del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della	
	società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti	
	di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. Nello	
	stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli	
	eredi o legatari del socio defunto.	
	Art. 11) - Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote sociali del valore nominale	
	ciascuna non inferiore ad euro venticinque, né superiore al	
	limite massimo stabilito dalla legge;	
	b) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di	
	gestione di cui all'art. 13);	
	c) da eventuali riserve straordinarie;	
	d) dai fondi per scopi mutualistici, ivi compresi i fondi per	
	lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	

	potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od	
	accantonamento costituito a copertura di particolari rischi	
	od in previsione di oneri futuri, o investimenti;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa	
	per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti	
	delle quote sottoscritte. Le riserve indivisibili per	
	disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione	
	dell'assemblea non possono essere ripartite tra i soci, nè	
	durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento della	
	società.	
	Art. 12) - La quota sociale sottoscritta ed il relativo	
	plusvalore potranno essere versati a rate e precisamente:	
	a) almeno il venticinque per cento all'atto della	
	sottoscrizione;	
	b) il rimanente nei termini da stabilirsi dall'Organo	
	Amministrativo.	
	La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti del	
	capitale sociale sottoscritto dai soci durante l'esistenza	
	della società cooperativa.	
	Art. 13) - In caso di utili di gestione la società	
	cooperativa procederà alla ripartizione dei ristorni solo per	
	quella parte di ricavi realizzati nei confronti dei soci. Il	

	criterio di imputazione delle somme che la società	
	cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorno	
	sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali	
	relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci	
	nella società cooperativa, nonché alle acquisizioni	
	effettuate dai soci nella società. Tali prestazioni, apporti	
	o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono	
	contabilizzati come costi o ricavi provvisori. Alla chiusura	
	dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di	
	bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da	
	attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della	
	percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a	
	quelle totali. Accertati i ristorni la società potrà	
	deliberare (in caso di ristorni positivi) in alternativa:	
	a) di distribuirli in denaro o in natura;	
	b) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote	
	possedute;	
	c) di distribuirli mediante attribuzione di strumenti	
	finanziari, la cui emissione, collocazione e funzionamento	
	dovrà essere conforme al dettato legislativo. Gli	
	amministratori potranno predisporre una disciplina più	
	analitica dei ristorni, che non contrasti con quanto disposto	
	nel presente articolo, redigendo un apposito regolamento da	
	far approvare dall'assemblea ai sensi dell'ultimo comma	
	dell'art.2521 c.c..	

	Art. 14) - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31	
	dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale	
	l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio,	
	previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri	
	di oculata prudenza. Gli utili netti di gestione risultanti	
	dal bilancio saranno così destinati:	
	a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva	
	legale, mai divisibile tra i soci cooperatori;	
	b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della società cooperazione, nella misura e con le	
	modalità previste dalla legge;	
	c) un dividendo ai soci nella misura massima del cinquanta	
	per cento degli utili e nel rispetto di eventuali limiti	
	previsti dalle leggi vigenti;	
	d) l'eventuale rimanenza sarà destinata secondo le modalità	
	determinate dall'assemblea nel rispetto dell'art.2514 del	
	codice civile e di ogni altro limite previsto dalla legge.	
	fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci	
	cooperatori.	
	Art. 15) - L'assemblea dei soci delibera sulle materie	
	riservate alla sua competenza dalla legge, dai presenti patti	
	statutari, nonché sugli argomenti che uno o più	
	amministratori o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 (un	
	terzo) dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla	
	sua approvazione.	

	In ogni caso sono riservate alla competenza della assemblea	
	dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli	
	utili;	
	b) la nomina dell'organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del	
	presidente del collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dei presenti patti statutari;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci.	
	L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo	
	anche fuori dal Comune ove è posta la sede sociale, purchè in	
	Italia. L'Assemblea viene convocata dal Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione ovvero da uno degli	
	Amministratori o dall'Amministratore Unico con avviso spedito	
	almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza,	
	con lettera di raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo	
	idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento,	
	fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei	
	soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta	
	elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere	
	spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta	
	elettronica o allo specifico recapito che siano stati	
	espressamente comunicati dal socio e che risultino	

	espressamente dal libro soci). Nell'avviso di convocazione	
	debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora	
	dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data	
	ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella	
	adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non	
	risultasse legalmente costituita; comunque in seconda	
	convocazione vale la maggioranza del 30% (trenta per cento).	
	Le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto	
	favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51%	
	(cinquantuno per cento) di tutti i soci della cooperativa	
	aventi diritto di voto, salvo maggioranze più elevate	
	richieste dalla legge per specifici argomenti o salvo quanto	
	diversamente previsto nei presenti patti statutari.	
	In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa	
	regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero	
	capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se	
	nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla	
	trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i	
	sindaci, se nominati, non partecipano personalmente	
	all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione	
	scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale	
	dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti	
	all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli	
	stessi.	

	L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta	
	l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio. Quando particolari esigenze lo richiedono,	
	tale termine potrà essere prorogato di sessanta giorni (60).	
	Art. 16) - L'Assemblea è presieduta, a seconda della	
	strutturazione dell'Organo amministrativo,	
	dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione o dall'Amministratore più anziano. In caso di	
	assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà	
	presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza	
	dei presenti.	
	L'Assemblea nomina un segretario anche non socio, salvi i	
	casi in cui il verbale è redatto da un notaio.	
	Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare	
	costituzione della stessa, accertare l'identità e la	
	legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo	
	svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i	
	risultati delle votazioni.	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che	
	non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.	
	Ogni socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore	
	della quota posseduta.	
	I voti attribuiti ai soci possessori di strumenti finanziari	
	non possono in ogni caso superare un terzo dei voti dei soci	

	presenti ovvero rappresentati in assemblea generale.	
	La società cooperativa può offrire in sottoscrizione	
	strumenti privi di diritti di amministrazione solo ad	
	investitori qualificati.	
	Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea.	
	I soci amministratori sono nominati a maggioranza assoluta	
	dei presenti.	
	E' possibile la espressione del voto per corrispondenza o a	
	mezzo telefax, documenti che dovranno essere conservati agli	
	atti della società.	
	I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire	
	personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farvisi	
	rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta:	
	ciascun socio può rappresentare al massimo altri cinque soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in	
	assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado	
	e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.	
	Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di	
	voto si terranno assemblee speciali che delibereranno ai	
	sensi dell'art. 2541 codice civile.	
	Art. 17) - La società cooperativa potrà essere amministrata,	
	alternativamente, a seconda di quanto stabilito dalla	
	assemblea dei soci in occasione della nomina:	
	a) da un Amministratore Unico;	
	b) da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero	

	di membri variabile da un minimo di due ad un massimo di	
	cinque, secondo il numero esatto che verrà determinato dai	
	soci in occasione della nomina;	
	c) da due o più Amministratori con poteri congiunti e/o	
	disgiunti, nel numero e con le competenze che verranno	
	determinati dai soci in occasione della nomina.	
	L'Amministratore Unico, un amministratore o la maggioranza	
	degli amministratori è scelta fra i soci cooperatori, o tra	
	le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e	
	se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle	
	condizioni previste dall'art.2382 codice civile.	
	Art. 18) - Gli Amministratori resteranno in carica fino a	
	revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà	
	stabilito dai soci all'atto della nomina.	
	In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la	
	revoca degli amministratori in ogni tempo e senza necessità	
	di motivazione, ovvero di giusta causa.	
	E' ammessa la rieleggibilità alla carica di amministratore.	
	Nel caso sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione,	
	se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei	
	Consiglieri decade l'intero Consiglio di Amministrazione. Nel	
	caso siano stati invece nominati più Amministratori, con	
	poteri congiunti e/o disgiunti, se per qualsiasi causa viene	
	a cessare anche un solo Amministratore, decadono anche gli	

	altri Amministratori. Spetterà all'assemblea dei soci	
	procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo. Nel	
	frattempo il Consiglio decaduto o gli altri Amministratori	
	decaduti potranno compiere solo atti di ordinaria	
	amministrazione.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine	
	ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo	
	è stato ricostituito.	
	Art. 19) - Nel caso la società cooperativa sia amministrata	
	da un Consiglio di Amministrazione, questo elegge fra i suoi	
	membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in	
	occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vice	
	Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza	
	o di impedimento. Ad esso, agli amministratori o	
	all'Amministratore Unico spetta la rappresentanza legale	
	della società cooperativa ed in particolare potrà aprire	
	conti correnti bancari o postali in Istituti italiani ed	
	esteri.	
	Art. 20) - Nel caso la società sia amministrata da un	
	Consiglio di Amministrazione, le decisioni dello stesso,	
	salvo quanto previsto al successivo art. 20 comma 1), sono	
	adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del	
	consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso	
	dallo stesso Consiglio nella prima riunione dopo la nomina.	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta	

	dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale	
	dovrà risultare con chiarezza:	
	a) l'argomento oggetto della decisione;	
	b) il contenuto e le risultanze della decisione e le	
	eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	c) l'indicazione degli Amministratori contrari o astenuti, e	
	su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro	
	contrarietà o astensione;	
	d) la sottoscrizione di tutti gli Amministratori, sia	
	consenzienti che astenuti o contrari.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per	
	iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	a) l'argomento oggetto della decisione;	
	b) il contenuto e le risultanze della decisione e le	
	eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli	
	Amministratori i quali entro i due giorni successivi dovranno	
	trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in	
	calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno	
	esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero	
	l'astensione, indicando se ritenuto opportuno, il motivo	
	della loro contrarietà o astensione; la mancanza di	
	dichiarazione degli amministratori entro il termine suddetto	
	equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste nel	

	presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o	
	sistema di comunicazione che consenta un riscontro della	
	spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta	
	elettronica.	
	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con	
	il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in	
	carica.	
	Le decisioni degli Amministratori, adottate a sensi del	
	presente articolo, dovranno essere trascritte nel Libro delle	
	decisioni degli Amministratori	
	Con la maggioranza di cui al precedente articolo 19 comma 4),	
	gli Amministratori possono stabilire di rimettere la	
	decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni	
	a delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi col	
	metodo collegiale.	
	Art. 21) - Con riferimento alle materie indicate dall'art.	
	2475 quinto comma codice civile ovvero nel caso di cui al	
	precedente art. 19 comma 6) ovvero in tutti gli altri casi	
	previsti dalla legge o dai presenti patti statutari, le	
	decisioni del Consiglio di Amministrazione, debbono essere	
	adottate mediante deliberazione collegiale.	
	A tal fine il Consiglio di Amministrazione:	
	- viene convocato dal presidente mediante avviso spedito con	
	lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo	
	idoneo allo scopo (ad esempio fax o posta elettronica),	

	almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza	
	con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei	
	quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della	
	riunione, nonchè l'ordine del giorno;	
	- si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in	
	Italia.	
	Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide,	
	anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i	
	Consiglieri in carica ed i Sindaci, se nominati, sono	
	presenti o informati della riunione.	
	E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di	
	Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi	
	audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui	
	dovrà essere dato atto nei relativi verbali:	
	a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e	
	sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la	
	riunione in detto luogo;	
	b) che sia consentito al Presidente della riunione di	
	accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di	
	verbalizzazione;	

	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti.	
	Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in	
	forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza	
	dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti	
	dei presenti. In caso di parità la proposta si intende	
	respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
	Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate ai	
	sensi del presente articolo sono constatate da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario (salvo i casi in	
	cui il verbale è redatto da un notaio); detto verbale, anche	
	se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel	
	Libro delle decisioni degli Amministratori.	
	Art. 22) - L'organo amministrativo, qualunque sia la sua	
	strutturazione, ha tutti i poteri di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o	
	i presenti patti statutari riservano espressamente ai soci.	
	Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo	
	può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i	
	limiti di cui all'art. 2544 codice civile ad un comitato	
	esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad	
	uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il	
	Comitato esecutivo ovvero l'Amministratore o gli	

	Amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di	
	ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno	
	dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, con	
	le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.	
	Nel caso di nomina di più Amministratori con poteri congiunti	
	e/o disgiunti, i poteri di amministrazione, in occasione	
	della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in	
	via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di	
	amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e	
	gli altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi	
	precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di	
	esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si	
	intenderanno attribuiti agli amministratori in via congiunta.	
	L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori	
	generali, institori o procuratori per il compimento di	
	determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.	
	Ai sensi dell'art. 2545 codice civile gli amministratori, e i	
	sindaci ove nominati, in occasione dell'approvazione del	
	bilancio di esercizio devono, nelle relazioni previste dagli	
	articoli 2428 e 2429 codice civile indicare specificamente i	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento	
	dello scopo mutualistico.	
	Art. 23) - Gli Amministratori hanno la rappresentanza	
	generale della società.	
	In caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti	

	e/o disgiunti, la rappresentanza spetta agli stessi in via	
	congiunta o disgiunta a seconda che i poteri di	
	amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro	
	attribuiti in via congiunta ovvero in via disgiunta.	
	La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori generali,	
	agli institori ed ai procuratori di cui al precedente	
	Articolo 21) nei limiti dei poteri determinati dall'Organo	
	Amministrativo nell'atto di nomina.	
	Art. 24) - Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese	
	sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere	
	assegnato un compenso e/o una indennità annua complessiva,	
	che verrà determinata dai Soci, in occasione della nomina o	
	con apposita decisione.	
	Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di	
	Amministrazione, la remunerazione degli amministratori	
	investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio	
	stesso, sentito il parere del collegio sindacale se nominato.	
	I soci possono anche determinare un importo complessivo per	
	la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli	
	investiti di particolari cariche.	
	All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il	
	diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di	
	collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi	
	mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita	
	polizza assicurativa.	

	Art. 25) - La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria	
	verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477, 2° e 3°	
	comma del codice civile, nonché quando la società cooperativa	
	emette strumenti finanziari non partecipativi, o se comunque	
	nominato dall'Assemblea. In questi casi il Collegio Sindacale	
	verrà nominato ed opererà ai sensi del successivo Articolo	
	26).	
	Art. 26) - Il Collegio Sindacale si compone di tre membri	
	effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio	
	Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del	
	Collegio stesso. I sindaci sono nominati ove così i soci	
	decidano ovvero la nomina sia obbligatoria per legge ed hanno	
	funzioni di controllo contabile e di gestione ai sensi di	
	legge. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono	
	alla data della decisione dei soci di approvazione del	
	bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La	
	cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto	
	dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I	
	sindaci sono rieleggibili.	
	Spettano al collegio sindacale il controllo contabile, il	
	controllo di legalità (osservanza della legge e dei patti	
	statutari) e la vigilanza sulla corretta amministrazione.	
	Art. 27) - Il funzionamento tecnico ed amministrativo della	
	società cooperativa potrà essere disciplinato da un	
	regolamento interno da compilarsi dall'Organo Amministrativo	

	e da approvarsi dall'assemblea. Nello stesso regolamento	
	potranno essere stabiliti i poteri del direttore e del	
	Comitato esecutivo se saranno nominati, l'ordinamento e le	
	mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti, nonché	
	le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della	
	società.	
	Art. 28) - In qualunque caso di scioglimento della società,	
	l'assemblea con la maggioranza stabilita nell'art. 15 comma	
	6), nominerà uno o più liquidatori preferibilmente fra i	
	soci, stabilendone i poteri. L'intero patrimonio sociale,	
	dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	Art. 29) - Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali	
	secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/03, nominati	
	con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non	
	sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico	
	Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e	
	Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche	
	quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni	
	assembleari;	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci,	

	o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua	
	accettazione espressa è condizione di proponibilità della	
	domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente.	
	Art. 30) - Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro	
	30.000,00 (Euro trentamila virgola zero centesimi). Ai fini	
	della determinazione del valore della controversia si tiene	
	conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui	
	agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di	
	settore e sono nominati dal Presidente dell'Ordine dei	
	Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del Circondario	
	del Tribunale di Siracusa.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 5/03.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto.	
	Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto	
	dall'art. 36 del D. Lgs.n. 5/2003.	

	Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla	
	costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino	
	detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui	
	all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia	
	necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la	
	scadenza del termine possa nuocere alla completezza	
	dell'accertamento o al rispetto del principio del	
	contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri	
	fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali	
	cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni	
	caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono	
	anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della	
	procedura.	
	Art. 31) - Fuori dai casi in cui non integri di per sé una	
	causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione	
	definitiva della controversia deferita agli Arbitri è	
	valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida	
	sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società	
	o quando lasci presumere il venir meno della sua leale	
	collaborazione all'attività sociale.	
	Art. 32) - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2519 c.c., la	
	società cooperativa, adotta espressamente, in quanto	

30 di 31

=====

copia su supporto informatico conforme all'originale del documento
su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23, commi 3,4 e 5 del D.Lgs. 82/2005
che si trasmette ad uso Registro Imprese.
ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I.